
**REGOLAMENTO
dei cimiteri comunali
(dell'8 maggio 2017)**

**CAPO PRIMO
AMMINISTRAZIONE E SORVEGLIANZA**

art. 1

I cimiteri, di proprietà comunale, sono amministrati dal Municipio, riservate le competenze delle Autorità sanitarie cantonali.
Per ogni inumazione è richiesta l'autorizzazione del Municipio.

art. 2

La sorveglianza e la manutenzione dei cimiteri sono affidate al custode affossatore sotto la vigilanza dell'Ufficio tecnico comunale.
Le mansioni del custode affossatore sono fissate nell'apposito capitolato degli oneri emanato dal Municipio.

**CAPO SECONDO
SUDDIVISIONE DEL CIMITERO**

art. 3

>> Cimitero in Via R. Simen

L'area del cimitero è così suddivisa:

I. Campi per le sepolture comuni

- > per adulti
- > per bambini fino all'altezza di 1 metro

La concessione è gratuita, ventennale e non rinnovabile.

II. Tombe di famiglia

La concessione è per un periodo di 50 anni, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 30 anni.

A. Tombe per inumazioni in terra

alla profondità massima di ml 1.80, autorizzate alle seguenti condizioni:

1. Tombe di famiglia tipo "A"

(2 bare + 9 urne)
lunghezza ml 3.00
larghezza ml 2.50

2. Tombe di famiglia tipo "B"

(2 bare + 6 urne)
lunghezza ml 2.00
larghezza ml 2.00

3. Tombe di famiglia tipo "C"

(1 bara + 3 urne)

lunghezza ml 2.00

larghezza ml 0.80

4. Tombe di famiglia tipo "U"

(5 urne)

lunghezza ml 0.80

larghezza ml 0.80

B. Tombe in muratura

Le concessioni di tombe realizzate in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate.

Detta forma di inumazione non verrà più concessa.

III. Loculi per urne, cinerari e ossari

La concessione è trentennale, a pagamento e rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni.

IV. Colombari

Le concessioni di colombari realizzati in applicazione di precedenti Regolamenti, eventualmente già rinnovate, scadono definitivamente e non possono venir rinnovate.

Detta forma di inumazione non verrà più concessa.

V. Ossario comune

È destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti ridotti allo stato di semplice scheletro, siano essi provenienti dalla sepoltura di un altro cimitero o dalla normale rotazione delle tombe.

La durata delle concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, almeno 3 mesi prima della stessa.

>> Cimitero alle Mondacce

Per il cimitero alle Mondacce, nel quale sono ammesse soltanto tombe di famiglia per inumazioni in terra, valgono le medesime disposizioni vigenti per il cimitero in Via R. Simen e relativo tariffario, applicato in modo proporzionale in relazione agli spazi disponibili.

La durata di tutte le concessioni decorre dalla data del rilascio.

Il Municipio darà avviso della scadenza ai parenti, per eventuale rinnovo, possibilmente almeno 3 mesi prima della stessa.

CAPO TERZO INUMAZIONI

art. 4

Nei cimiteri sono raccolte le salme, le ceneri e le ossa di:

- a) persone domiciliate / residenti o comunque decedute nella giurisdizione comunale;
- b) persone domiciliate o aventi permesso di dimora nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- c) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale;
- d) persone non domiciliate nel Comune, decedute fuori dalla giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba a pagamento o in un loculo, a giudizio del Municipio;
- e) persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, per le quali il concessionario di una tomba di famiglia, in rapporto di parentela, ne faccia esplicita richiesta;
- f) il Municipio può concedere l'inumazione di salme, ceneri e resti di persone non attinenti e non domiciliate nel Comune, ma i cui stretti familiari sono domiciliati a Minusio.

Per i casi di cui alle lettere e) + f) sarà percepita la tassa speciale stabilita nelle tariffe.

art. 5

Tutte le inumazioni devono essere eseguite di giorno.

Durante i mesi di giugno, luglio e agosto il trasporto delle salme dovrà avvenire prima delle ore 10:00 e dopo le ore 16:00.

Per le inumazioni nei campi comuni a tempo determinato e per le tombe di famiglia in terra è d'obbligo l'impiego di cofani in legno dolce di uno spessore non superiore a 3 cm.

È assolutamente proibito l'impiego di cofani in legno duro, casse di metallo o qualsiasi altra materia di difficile decomposizione.

Sono obbligatorie le casse metalliche, accuratamente saldate, per le inumazioni nelle tombe di famiglia e nel colombario.

Il Municipio si riserva di far controllare le casse e la relativa sigillatura.

Nota bene: l'inumazione di feretri nel colombario verrà soppressa definitivamente alla scadenza delle concessioni esistenti.

art. 6

Un feretro può contenere una sola salma e dev'essere sepolto in una fossa separata.

Solo madre e neonato morti all'atto del parto possono essere collocati nello stesso feretro.

art. 7

Per la sepoltura di salme, racchiuse in casse metalliche o di legno forte e che devono essere inumate in tombe dei campi comuni o a tempo determinato, dovrà essere effettuato il cambiamento della cassa.

Per tale operazione è concessa l'utilizzazione della camera mortuaria del cimitero.

art. 8

Le tombe dei campi per le sepolture comuni e a tempo determinato, devono avere le seguenti dimensioni, misurate in superficie:

a) adulti

ml 1.80 di lunghezza

ml 0.80 di larghezza

ml 1.80 di profondità

b) bambini fino all'altezza di 1 metro

ml 1.00 di lunghezza

ml 0.50 di larghezza

ml 1.50 di profondità

c) urne cinerarie

ml 0.80 di lunghezza

ml 0.80 di larghezza

ml 0.80 di profondità

art. 9

L'occupazione dei posti deve, di regola, farsi cominciando da un'estremità di ciascun campo e successivamente fila per fila, procedendo - in ciascuna di esse - con ordine progressivo secondo il piano fissato dal Municipio.

art. 10

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono contenere solo le ceneri di una salma e possono essere depositate anche nelle tombe dei parenti.

CAPO QUARTO ESUMAZIONI

art. 11

Le esumazioni ordinarie necessarie allo spurgo del cimitero sono decise dal Municipio e sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni.

I costi di esumazione e relative opere di muratura tombale (demolizione di vasche, cordonate, monumenti, ecc.) delle categorie di cui all'art. 3 lettere II, III, IV alla scadenza delle concessioni sono interamente a carico dei familiari.

art. 12

Le esumazioni straordinarie sono eseguite:

- a) per necessità di sistemazione o di modificazione del cimitero;
- b) per ordine dell'Autorità giudiziaria;
- c) su richiesta motivata della famiglia.

Nei casi di cui alle lettere b) + c) tutte le spese relative sono a carico dei richiedenti. Salvo il caso di un'inchiesta giudiziaria nessuna salma può essere esumata senza il consenso dell'Autorità cantonale competente.

art. 13

Nel caso di esumazione di una salma, il posto divenuto libero rimane a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata o di altro indennizzo.

art. 14

Le ossa e le reliquie rinvenute in occasione delle esumazioni periodiche sono raccolte e depositate nell'ossario comune, salvo disposizioni contrarie dei familiari.

CAPO QUINTO CONCESSIONE DI TOMBE E SEPOLTURE

art. 15

L'assegnazione dei campi, delle tombe e dei loculi avviene secondo il piano generale del cimitero elaborato dal Municipio.

art. 16

La concessione di tombe è rilasciata dal Municipio previa istanza scritta indicante nome, cognome, anno di nascita e di morte del defunto come pure il genere di inumazione richiesto.

Per ogni concessione dev'essere indicato un rappresentante a cui il Municipio può rivolgersi per tutto quanto concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione. In presenza di più richiedenti il Municipio può designarli solidalmente titolari della concessione; uno dei titolari verrà designato rappresentante dei concessionari.

art. 17

Le concessioni di tombe non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.

art. 18

Al concessionario di una tomba nei campi per sepolture comuni è fatto obbligo di eseguire la posa delle cordonate a delimitazione dell'area relativa entro un anno dall'avvenuta concessione, come specificato all'art. 31 del presente Regolamento. In caso contrario la stessa sarà revocata senza indennizzo.

art. 19

Le concessioni scadono con la soppressione del cimitero.

CAPO SESTO ORDINAMENTO DEL CIMITERO

art. 20

I giorni e l'orario di apertura al pubblico del cimitero sono fissati dal Municipio. Alla vigilia del giorno della commemorazione di tutti i Santi e dei defunti la chiusura serale sarà prolungata.

art. 21

Nessuna lapide, monumento o tomba di famiglia potrà venir collocata o costruita nel cimitero senza l'autorizzazione del Municipio.

Per ottenere questa autorizzazione si dovrà presentare domanda scritta al Municipio, corredata dal progetto in tre esemplari in scala 1:10 con la relazione circa le decorazioni, iscrizioni o epitaffi e con l'indicazione del materiale che s'intende impiegare.

art. 22

I monumenti, le lapidi e le tombe di famiglia non potranno essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno essere trasportati già pronti per essere messi in opera.

Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura o altre opere che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Nessun lavoro può essere eseguito nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 27 ottobre e il 5 novembre inclusi.

art. 23

La terra, le pietre o altro materiale di residuo delle opere eseguite o in corso di costruzione da parte di privati, dovranno essere allontanati immediatamente dal cimitero e trasportati in luogo adatto.

art. 24

I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro ricordo funebre posati nel cimitero, sono per tutta la durata della concessione, di proprietà dei singoli concessionari, ai quali spetta l'obbligo della manutenzione.

Se tale manutenzione non fosse sufficientemente eseguita e i ricordi funebri fossero di pericolo alla sicurezza delle persone o contrari ai diritti di altri concessionari e al decoro del cimitero, il Municipio vi provvederà a spese dei singoli interessati, previa diffida di un mese.

Per ripetute inosservanze il Municipio si riserva il diritto di decretare l'annullamento della concessione.

I ricordi funebri saranno levati a spese del concessionario e diventeranno di proprietà del Comune.

art. 25

Il Comune non si assume alcuna responsabilità riguardo a furti o danni arrecati da terzi alle tombe o ai ricordi funerari.

art. 26

Le lapidi, i monumenti e i ricordi funebri che verranno levati, nel rinnovo delle tombe, se non ritirati dagli interessati entro un mese dal comunicato / avviso, diverranno proprietà del Comune che potrà disporre nel modo che riterrà più opportuno.

Interventi di levigatura e cambiamenti sulle lastre dei loculi prima della scadenza della concessione sono a carico del privato.

art. 27

Di regola è vietato l'ingresso al cimitero ai bambini che non sono accompagnati da persone adulte.

art. 28

È assolutamente vietata l'entrata di qualsiasi animale nel cimitero.

art. 29

I proprietari di terreni adiacenti al cimitero non potranno depositare materiale di qualsiasi genere contro il muro di cinta o coltivare piante i cui rami e le cui radici possono invadere ed occupare l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

art. 30

Sulle tombe comuni possono venir coltivati fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi fuori dallo spazio assegnato ed invadere i viali e non superino l'altezza di 90 cm, misurati dalla bordura del campo.

La medesima altezza massima vale anche per le tombe private.

In caso contrario o quando le piantagioni fossero d'impedimento alla sorveglianza del cimitero il Municipio, previo avviso agli interessati, adotterà gli opportuni provvedimenti.

art. 30bis

- a) Non è permesso collocare fuori terra, sui pavimenti e nei viali davanti a celle, loculi e al di fuori delle aree espressamente previste per questo scopo, fiori, vasi di fiori o lumini o ornamenti di qualsiasi genere.
- b) Questa disposizione non si applica nelle due settimane successive alle tumulazioni o quindici giorni prima e dopo la commemorazione di tutti i Santi e dei defunti.
- c) Trascorsi questi periodi il custode provvede alla rimozione degli oggetti e degli ornamenti non conformi a quanto previsto alla lett. a) senza alcun diritto di indennizzo.

CAPO SETTIMO NORME DI EDILIZIA

È vietata la costruzione di cappelle, tempietti o di manufatti di mole eccessiva. Dette costruzioni potranno essere eccezionalmente autorizzate dal Municipio unicamente sul sedime del campo II a ridosso del muro.

art. 31

a) Tombe nei campi per sepolture comuni

È permessa la posa di ricordi funebri di un'altezza massima di ml 1.20 misurati sopra la bordura di delimitazione del campo.

Se il concessionario non provvede, entro un anno dall'inumazione, a posare le cordonate e a collocare un ricordo funebre, il Comune ha la facoltà di provvedere in merito con cordonate e un ricordo uniforme portante nome, cognome, anno di nascita e anno di morte del defunto con costi a carico dei familiari, riservate eventuali situazioni particolari, ad esclusivo giudizio del Municipio.

b) Tombe di famiglia

L'altezza massima del monumento, calcolata dal livello della bordura a delimitazione del campo, è fissata a seconda della ubicazione delle tombe (vedi piano particolareggiato).

Al termine della concessione delle vecchie tombe in muratura l'onere della demolizione e smaltimento della vasca in muratura è a carico del privato.

c) Colombari

Sono vietate nuove concessioni per inumazioni di feretri in colombari.

Per i colombari esistenti e relative concessioni valgono le disposizioni di cui all'art. 31 lettera c) del vecchio Regolamento del cimitero (del 20.06.1969) che recita:

"I loculi, dopo l'introduzione del feretro, urna o reliquie di una salma, saranno murati a cura del Municipio e a spese del concessionario con tavolato di mattoni pieni intonacati a cemento liscio con sovrapposizione della lastra di marmo di tipo uniforme, fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo.

L'incisione sulla lastra di marmo, a caratteri uniformi, del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, è a carico del concessionario.

È pure ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi in conformità alle prescrizioni in vigore."

CAPO OTTAVO TARIFFE

art. 31 bis

Tasse base per domiciliati e dimoranti

I. Campi per le sepolture comuni

- > Per persone decedute nella giurisdizione comunale, domiciliati, dimoranti: gratuito
- > Per attinenti non domiciliati: min. fr. 600.00 / massimo fr. 800.00
- > Per non attinenti e non domiciliati: min. fr. 800.00 / massimo fr. 1'000.00

II. Tombe di famiglia

▪ Tombe tipo "A" (ml 3.00 x ml 2.50)

- > minimo fr. 3'000.00 / massimo fr. 4'000.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 700.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00.

Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 1'000.00.

- Tombe tipo "B" (ml 2.00 x ml 2.00)
- > minimo fr. 2'000.00 / massimo fr. 3'000.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 550.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.
 Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 750.00.

- Tombe tipo "C" (ml 2.00 x ml 0.80)
- > minimo fr. 1'000.00 / massimo fr. 1'500.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 400.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00.
 Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.

- Tombe tipo "U" (ml 0.80 x ml 0.80)
 per urne in terra private
- > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00
- > rinnovo della concessione dopo i primi 50 anni per i successivi 30 anni, tassa uniforme fr. 300.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 150.00.
 Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 300.00.

III. Loculi per urne, cinerari e ossari

- Settore al coperto
- > minimo fr. 500.00 / massimo fr. 700.00

- Settore all'esterno (cm 80 x cm 35)
- > minimo fr. 700.00 / massimo fr. 1'000.00

- Settore all'esterno (cm 80 x cm 70)
- > minimo fr. 1'100.00 / massimo fr. 1'400.00

Per attinenti non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 250.00.
 Per non attinenti e non domiciliati è aggiunta una sovrattassa di fr. 500.00.

Rinnovo della concessione dopo i primi 30 anni per i successivi 20 anni, tassa uniforme minimo fr. 200.00 / massimo fr. 400.00.

Se in un loculo vengono collocati resti mortali di più persone, per ogni nuova deposizione sarà percepita una tassa pari alla metà della tassa base.

IV. Tassa per ricordi funebri

- a) Tombe comuni
- > minimo fr. 30.00 / massimo fr. 50.00

b) Tombe private tipo "A"
> minimo fr. 150.00 / massimo fr. 200.00

Tombe private tipo "B"
> minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00

Tombe private tipo "C"
> minimo fr. 70.00 / massimo fr. 100.00

Tombe private tipo "U"
> minimo fr. 40.00 / massimo fr. 60.00

V. Tasse diverse

a) per esumazioni non richieste dal Municipio, ma autorizzate dall'Autorità cantonale
> minimo fr. 200.00 / massimo fr. 300.00

b) per assistenza dell'agente comunale alle esumazioni
> minimo fr. 20.00 / massimo fr. 50.00

VI. Camera mortuaria e sala cerimonie

> Tassa di occupazione camera mortuaria
(per 24 ore o frazione)
minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00

> Tassa sala cerimonie
(per 24 ore o frazione)
minimo fr. 100.00 / massimo fr. 150.00 per non domiciliati e non dimoranti

> Tassa di sorveglianza: sarà conteggiato il tempo effettivo, compensato in base allo stipendio percepito dall'addetto

VII. In caso di riversione anticipata di concessione, rinuncia, trasferimento o simile la tassa già versata viene rimborsata in proporzione al tempo utilizzato, con detrazione di una tassa amministrativa da fr. 50.00 a fr. 100.00.

VIII. Il Municipio stabilisce l'ammontare delle tasse tramite apposita Ordinanza.

CAPO NONO DISPOSIZIONI VARIE

art. 32

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente Regolamento o arreca danni o sfregi al cimitero o deposita abusivamente del materiale o rifiuti è punito con una multa da fr. 200.00 a fr. 10'000.00, oltre all'ordine di demolire le opere costruite abusivamente e al risarcimento dei danni, riservata l'azione penale.

art. 32a

Le contestazioni relative all'applicazione del Regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

art. 33

Per tutto quanto non è previsto dal presente Regolamento fanno stato le Leggi e i Regolamenti vigenti.

art. 34

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione dell'Autorità cantonale competente ed abroga il Regolamento del 20.06.1969, fatto salvo l'art. 31 lettera c) secondo capoverso.

Approvato dal Consiglio comunale di Minusio nella seduta del 08.05.2017
Ratificato dalla Sezione degli enti locali (SEL) con risoluzione N° 157-RE-14298 del 04.09.2017; il dispositivo della risoluzione di approvazione della SEL è stato pubblicato all'albo comunale dal 22.09.2017 al 22.10.2017. Entrata in vigore il 23.10.2017.